



COMUNE DI MERGOZZO

Provincia del Verbano Cusio Ossola

Via Pallanza 2 - 28802 Mergozzo (VB) telefono 0323/80101 telefax 0323/80738 e-mail mergozzo@ruparpiemonte.it

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 26/2010

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 26

OGGETTO: Regolamento comunale per il servizio mortuario e dei cimiteri e tariffe concessioni cimiteriali e servizi cimiteriali. Approvazione.


L'anno **duemiladieci**, addì **trenta**, del mese di **aprile**, alle ore **21** e minuti **00**, nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco mediante avvisi scritti e recapitati a norma di Legge, si è riunito in sessione ORDINARIA ed in seduta PUBBLICA di PRIMA CONVOCAZIONE, il Consiglio Comunale.

Sono presenti i Signori:

Cognome e Nome	Carica	Pr.	As.
TOGNETTI Paolo	Sindaco	X	
AGNESINA Francesco	Consigliere	X	
NIBBIO Ferruccio	Consigliere	X	
STOTO Massimiliano	Consigliere	X	
NEGRI Patrizia	Consigliere	X	
CIANI Francesco	Consigliere	X	
FANTOLI Gianfranco	Consigliere	X	
DIFINO Giuseppina	Consigliere	X	
GROSSI Antonio	Consigliere	X	
MAFFIOLI Lorenzo	Consigliere	X	
DIBIASE Michele	Consigliere	X	
BARONI Rosella	Consigliere	X	
VOLPONE Chiara	Consigliere	X	
		13	

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale Signor **DI PIETRO dr. Nicola** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor **TOGNETTI Paolo**, nella sua qualità di Sindaco assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.



COMUNE DI MERGOZZO

Provincia del Verbano Cusio Ossola

Via Pallanza 2 - 28802 Mergozzo (VB) telefono 0323/80101 telefax 0323/80738 e-mail mergozzo@ruparpiemonte.it

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 26/2010

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO MORTUARIO E DEI CIMITERI.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RITENUTO opportuno procedere all'approvazione di un nuovo Regolamento per il servizio mortuario e dei cimiteri, che regolamenti in modo più dettagliato e specifico la materia, compresa la regolamentazione della dispersione delle ceneri;

VISTO il testo del nuovo Regolamento per il servizio mortuario e dei cimiteri con allegato il prospetto relativo alla tariffe per i servizi cimiteriali e alle tariffe per le concessioni cimiteriali;

VISTO il D.P.R. 10.09.1990 n.285;

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e smi;

VISTA la L.R. 15.03.2001 n. 5;

DATO atto che occorre acquisire il parere dell'ASL n. 14 – Dipartimento di Prevenzione – Servizio di Igiene e Sanità Pubblica;

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio Amministrativo Segretario Comunale, ai sensi e per gli effetti dell'art.49 del D.Lgs. 18.08.2000 n.267 che di seguito sottoscrive

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.TO Di Pietro Nicola

Visto l'esito della votazione espresso per alzata di mano che dà il seguente risultato:

Presenti	Astenuti	Votanti	Voti favorevoli	Voti contrari
n. 13	n. 0	n. 13	n. 13	n. 0

DELIBERA

1) Di approvare il “Regolamento per il servizio mortuario e dei cimiteri” che si compone di n. 63 articoli con allegato il prospetto contenente le tariffe dei servizi cimiteriali e le tariffe per le concessioni cimiteriali e che viene allegato al presente deliberato quale parte integrante e sostanziale dello stesso;

2) Di dare atto che con l'entrata in vigore del presente Regolamento è disposta l'abrogazione automatica di ogni altra disposizione regolamentare del comune incompatibile con lo stesso;

3) Di trasmettere copia del presente deliberato unitamente al Regolamento approvato all'ASL n. 14 – Dipartimento di Prevenzione – Servizio di Igiene e Sanità Pubblica;



COMUNE DI MERGOZZO

Provincia del Verbano Cusio Ossola

Via Pallanza 2 - 28802 Mergozzo (VB) telefono 0323/80101 telefax 0323/80738 e-mail mergozzo@ruparpiemonte.it

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 26/2010

Regolamento per il servizio mortuario e dei cimiteri

approvato con delibera consiliare n. 24 del 30.4.2010



COMUNE DI MERGOZZO

Provincia del Verbano Cusio Ossola

Via Pallanza 2 - 28802 Mergozzo (VB) telefono 0323/80101 telefax 0323/80738 e-mail mergozzo@ruparpiemonte.it

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 26/2010

SOMMARIO

TITOLO I. PRINCIPI GENERALI	6
ARTICOLO 1 - OGGETTO E FINALITÀ DEL REGOLAMENTO.....	6
ARTICOLO 2 - RAPPORTI CON L'AUTORITÀ SANITARIA	6
ARTICOLO 3 - AUTORIZZAZIONI DI STATO CIVILE.....	6
ARTICOLO 4 - SERVIZI GRATUITI ED A PAGAMENTO.....	6
ARTICOLO 5 - REGISTRO DELLE SEPOLTURE.....	4
TITOLO II. PROCEDIMENTI DI POLIZIA MORTUARIA	4
ARTICOLO 6 - FACOLTÀ DI DISPORRE DELLA SALMA E DEI FUNERALI.....	4
ARTICOLO 7 - CURA DELLA SALMA.....	4
NEL PERIODO INTERCORRENTE DALLA DATA DEL DECESSO E IL MOMENTO DELLA SEPOLTURA, VALGONO LE DISPOSIZIONI IMPARTITE DALLA LEGISLAZIONE NAZIONALE IN MERITO ALLA CURA DA PORSI ALLE POSSIBILI MANIFESTAZIONI DI VITA, QUANTO AL RISPETTO DELLA SALMA.	4
ARTICOLO 8 - SERVIZI NECROSCOPICI COMUNALI.....	4
TITOLO III. ATTIVITÀ FUNEBRE.....	5
ARTICOLO 9 - PRINCIPI GENERALI DELL'ATTIVITÀ FUNEBRE.....	5
ARTICOLO 10 - SERVIZI E TRATTAMENTI FUNEBRI	5
ARTICOLO 11 - USI FUNEBRI LOCALI	5
ARTICOLO 12 - RAPPORTI CON LE COMUNITÀ RELIGIOSE.....	6
ARTICOLO 13 - DISCIPLINA DEL TRASPORTO FUNEBRE.....	6
ARTICOLO 14 - PROCEDURE INERENTI IL SERVIZIO FUNEBRE.....	6
ARTICOLO 15 - DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA DI TRASPORTO FUNEBRE.....	7
ARTICOLO 16 - ORARIO DEI TRASPORTI.....	7
ARTICOLO 17 - TRASPORTI DA E PER ALTRI COMUNI.....	8
ARTICOLO 18 - TRASPORTI DA E PER L'ESTERO.....	8
ARTICOLO 19 - TRASPORTI DI CENERI E RESTI.....	8
TITOLO IV. STRUTTURE CIMITERIALI.....	9
ARTICOLO 20 - CIMITERI	9
ARTICOLO 21 - AMMISSIONE NEI CIMITERI CITTADINI	9
ARTICOLO 22 - ORARI DEI CIMITERI	10
ARTICOLO 23 - DIVIETI.....	10
ARTICOLO 24 - COSTRUZIONI, VINCOLI ED AUTORIZZAZIONI	10
ARTICOLO 25 - ORARIO DI LAVORO DELLE DITTE.....	11
ARTICOLO 26 - ORNAMENTAZIONE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE.....	11
TITOLO V. DESTINAZIONE DELLE SALME.....	12
ARTICOLO 27 - TIPOLOGIA DELLE SEPOLTURE	12
LE SEPOLTURE SI DIFFERENZIANO IN:	12
ARTICOLO 28 - DEPOSIZIONE DELLA SALMA NEL FERETRO.....	12
ARTICOLO 29 - CARATTERISTICHE DEI FERETRI	12
ARTICOLO 30 - FORNITURA GRATUITA DI FERETRI.....	12
ARTICOLO 31 - ESERCIZIO DELLA CREMAZIONE	12
ARTICOLO 32 - CONSEGNA DELLA SALMA	12
ARTICOLO 33 - DISPERSIONE DELLE CENERI	12
ARTICOLO 34 - DESTINAZIONE DELLE CENERI	13
ARTICOLO 35 - AVVISI DI SCADENZA PER ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI	13
ARTICOLO 36 - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI ORDINARIE.....	13
ARTICOLO 37 - CELLETTE OSSARIO E CELLETTE CINERARIE.....	14
ARTICOLO 38 - ESUMAZIONE ED ESTUMULAZIONE STRAORDINARIA.....	14
ARTICOLO 39 - DISPONIBILITÀ DEI MATERIALI, RIFIUTI ED OGGETTI DA RECUPERARE.....	14
ARTICOLO 40 - CARATTERISTICHE E DURATA DELLE SEPOLTURE	15
ARTICOLO 41 - SEPOLTURE GRATUITE O A PAGAMENTO.....	15
ARTICOLO 42 - ELEMENTI COLLOCABILI SULLE SEPOLTURE INDIVIDUALI	16
ARTICOLO 43 - EPIGRAFI, ARREDI, ORNAMENTI, RICHIESTE AD IMPRESA PRIVATA	16



COMUNE DI MERGOZZO

Provincia del Verbano Cusio Ossola

Via Pallanza 2 - 28802 Mergozzo (VB) telefono 0323/80101 telefax 0323/80738 e-mail mergozzo@ruparpiemonte.it

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 26/2010

TITOLO VI. CONCESSIONI.....	18
ARTICOLO 44 - CONCESSIONE DI SEPOLTURE INDIVIDUALI A TUMULAZIONE.....	18
ARTICOLO 45 - RETROCESSIONE LOCULI, CELLETTE E ORNAMENTAZIONE - RIMBORSI.....	18
ARTICOLO 46 - SEPOLTURE PRIVATE - NORME DI RINVIO.....	18
ARTICOLO 47 - CRITERI GENERALI DI CONCESSIONE.....	18
ARTICOLO 48 - OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO.....	19
ARTICOLO 49 - TIPI DI SEPOLTURA IN CONCESSIONE.....	19
ARTICOLO 50 - MODALITÀ E TERMINI DI COSTRUZIONE E SISTEMAZIONE.....	20
ARTICOLO 51 - AGIBILITÀ DELLA SEPOLTURA.....	20
ARTICOLO 52 - AMMISSIONE NELLA SEPOLTURA.....	20
ARTICOLO 53 - ESTUMULAZIONI ED ESUMAZIONI DA SEPOLTURA PRIVATA.....	20
ARTICOLO 54 - INGRESSI E MOVIMENTI DI SALME, RESTI E CENERI IN SEPOLTURE PRIVATE.....	21
ARTICOLO 55 - SUBENTRI NELLA TITOLARITÀ DELLA CONCESSIONE.....	21
ARTICOLO 56 - MANUTENZIONE, RISTRUTTURAZIONI E MODIFICHE DELLE SEPOLTURE PRIVATE.....	21
ARTICOLO 57 - RINUNCIA SU AREE LIBERE DA COSTRUZIONE.....	21
ARTICOLO 58 - RINUNCIA SU AREE CON PARZIALE O TOTALE COSTRUZIONE.....	21
ARTICOLO 59 - DECADENZA DELLE CONCESSIONI.....	22
ARTICOLO 60 - PROCEDURE SUCCESSIVE ALL'ATTO DI DECADENZA.....	22
TITOLO VII. SANZIONI.....	23
ARTICOLO 61 - SANZIONI.....	23
TITOLO VIII. DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI.....	24
ARTICOLO 62 - NORME IN CONTRASTO.....	24
ARTICOLO 63 - TARIFFE CIMITERIALI.....	24
ARTICOLO 64 - ENTRATA IN VIGORE.....	24

Allegato A):

- tariffe servizi cimiteriali
- tariffe concessioni cimiteriali



COMUNE DI MERGOZZO

Provincia del Verbano Cusio Ossola

Via Pallanza 2 - 28802 Mergozzo (VB) telefono 0323/80101 telefax 0323/80738 e-mail mergozzo@ruparpiemonte.it

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 26/2010

TITOLO I. PRINCIPI GENERALI

Articolo 1 - Oggetto e finalità del regolamento

1. Il presente regolamento per il servizio mortuario e dei cimiteri, di seguito chiamato Regolamento, ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla Pubblica Amministrazione, intese a:
 - a) tutelare la salute dei cittadini;
 - b) prevenire l'insorgere di epidemie;
 - c) disciplinare le sepolture, le cremazioni ed il trasporto delle salme;
 - d) stabilire le modalità di inumazione, esumazione, tumulazione ed estumulazione delle salme;
 - e) disciplinare i servizi, in ambito comunale, relativi alla polizia mortuaria;
 - f) gestire e custodire i cimiteri comunali ed i locali annessi;
 - g) disciplinare le modalità di costruzione di aree e manufatti e sepolcri destinati alla sepoltura privata.
2. Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune di Mergozzo, di seguito indicato come Comune, sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria Locale.
3. Le finalità del presente Regolamento sono uniformate ai principi definiti:
 - a) dal Testo Unico delle Leggi Sanitarie, approvato con R.D. il 27 luglio 1934, n. 1265;
 - b) dal regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285;
 - c) dalle Circolari del Ministero della Sanità 24 giugno 1993, n. 24 e 31 luglio 1998, n. 10;
 - d) dalla Legge 29 dicembre 1993, n. 578;
 - e) dalla Legge 28/02/2001 n. 26;
 - f) dallo Statuto del Comune.
4. Con il presente regolamento si intendono armonizzare le attività, i comportamenti, l'organizzazione delle funzioni e delle risorse posti in essere da enti pubblici, nonché da enti e da imprese private, anche incaricate di pubblici servizi, in relazione al decesso di persone al fine di garantire le finalità indicate nel comma 1 del presente articolo, nonché la possibilità di manifestare il lutto e il cordoglio e di praticare atti di pietà e di memoria.
5. Gli uffici comunali e i soggetti privati ai quali il presente regolamento affida compiti e servizi inerenti il decesso e la sepoltura di persone sono chiamati a svolgerli secondo i criteri della buona amministrazione e con la considerazione dello stato di particolare disagio causato dall'evento luttuoso tenendo conto del rispetto delle convinzioni religiose e morali espresse da chi provvede per le esequie.
6. Il Comune assicura la più ampia praticabilità di cerimonie e riti funebri nella consapevolezza di tutelare in tal modo anche i diritti inviolabili del defunto e delle formazioni sociali alle quali abbia eventualmente fatto parte.
7. Il Comune cura che all'interno dei Cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose e non assume responsabilità per atti commessi da persone estranee al suo servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.
8. Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal Titolo IX del Libro IV del Codice Civile, salvo che l'illecito non rilevi responsabilità penale.

Articolo 2 - Rapporti con l'Autorità Sanitaria

1. L'Azienda Sanitaria Locale territorialmente competente, di seguito indicata come A.S.L., vigila e controlla sulle attività di polizia mortuaria impartendo le disposizioni riguardo agli aspetti igienico sanitari nel rispetto dei dettami del D.P.R. 285/90 e del T.U. 1265/1934.

Articolo 3 - Autorizzazioni di Stato Civile

1. Le norme che riguardano la dichiarazione, l'avviso di morte e l'accertamento del decesso sono previste dall'Ordinamento di Stato Civile e dal presente Regolamento.
2. Il Comune promuove la formazione, archiviazione e trasmissione di tali atti tramite strumenti informatici nel rispetto delle norme in materia di trattamento di dati personali.
3. La Giunta, tramite accordi con l'A.S.L. e l'Ordine dei Medici, definisce le modalità di interscambio dei dati del decesso tra uffici comunali, medico curante e medico necroscopo.
4. L'ufficiale di Stato Civile, salvo i casi previsti per i quali è competente a provvedere l'A.S.L., rilascia l'autorizzazione al seppellimento secondo le norme dell'Ordinamento di Stato Civile. L'Ufficiale dello Stato Civile non può accordare l'autorizzazione se non sono trascorse ventiquattro ore dalla morte, salvo i casi espressi nei regolamenti speciali e dopo che egli si sia accertato della morte medesima per mezzo di un medico necroscopo o di un altro delegato sanitario; questi deve rilasciare un certificato a testimonianza della visita fatta.
5. Per la cremazione si applica quanto previsto dal presente Regolamento.
6. In caso di rinvenimento di parti di cadavere, di resti mortali o di ossa umane si seguono le procedure di legge.

Articolo 4 - Servizi gratuiti ed a pagamento

1. Il Comune garantisce la gratuità dei servizi di interesse pubblico così esplicitamente classificati dalla legge e dal presente Regolamento.
2. Tra i servizi gratuiti sono compresi:
 - a) la visita necroscopica;



COMUNE DI MERGOZZO

Provincia del Verbano Cusio Ossola

Via Pallanza 2 - 28802 Mergozzo (VB) telefono 0323/80101 telefax 0323/80738 e-mail mergozzo@ruparpiemonte.it

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 26/2010

- b) il servizio di osservazione cadaveri;
 - c) il recupero e relativo trasporto delle salme accidentate;
 - d) l'uso delle celle frigorifere;
 - e) la deposizione delle ossa in ossario comune;
 - f) la dispersione delle ceneri in cinerario comune;
 - g) il feretro per le salme i cui familiari non risultino in grado di sostenere la spesa, sempre che non vi siano persone o Enti ed istituzioni che se ne facciano carico;
3. Per tutti gli altri servizi non ricompresi nell'elenco indicato al comma 2 del presente articolo, è previsto il pagamento della relativa tariffa stabilita con deliberazione di Giunta Municipale.

Articolo 5 - Registro delle sepolture

Presso gli uffici comunali è tenuto, a seconda dei casi su supporto cartaceo o informatico, a disposizione di chiunque possa averne interesse, il registro di cui all'articolo 52 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, che viene compilato cronologicamente dagli addetti per fornire informazioni sulle sepolture cimiteriali.

PROCEDIMENTI DI POLIZIA MORTUARIA

Articolo 6 - Facoltà di disporre della salma e dei funerali

1. Nel disporre della salma e dei funerali ha prevalenza la volontà del defunto in quanto e in qualunque forma espressa, purché non in contrasto con le disposizioni di legge.
2. In difetto, i congiunti possono disporre in base all'ordine seguente:
 - a) coniuge;
 - b) figli;
 - c) genitori;
 - d) altri parenti ed affini in ordine di grado;
 - e) eredi istituiti qualora non rientranti nelle precedenti categorie.
3. La facoltà di scelta indicata nel comma 2 del presente articolo, se non diversamente stabilito, è altresì data a persona convivente con il deceduto, purché non si oppongano altri aventi titolo. Chi esercita tale funzione è tenuto a dichiarare d'agire in nome, per conto e col preventivo consenso di tutti gli altri eventuali aventi titolo.
4. In caso di controversie fra gli interessati, il Comune resta estraneo all'azione che ne consegue limitandosi a mantenere fermo lo stato di fatto fino al raggiungimento di un accordo fra le parti o di intervento di sentenza definitiva dell'autorità giudiziaria.

Articolo 7 - Cura della salma

Nel periodo intercorrente dalla data del decesso e il momento della sepoltura, valgono le disposizioni impartite dalla legislazione nazionale in merito alla cura da porsi alle possibili manifestazioni di vita, quanto al rispetto della salma.

Articolo 8 - Servizi necroscopici comunali

1. Il Comune si avvale per i servizi necroscopici relativi a deposito di persone decedute su pubblica via, a persone per le quali necessita la procedura del riconoscimento e per le operazioni diagnostiche, delle strutture esistenti presso i plessi ospedalieri a tale fine convenzionati.
2. Le camere mortuarie esistenti presso il cimitero del Capoluogo e presso i cimiteri frazionali, saranno usufruite solo per il tempo necessario all'avvio della salma a sepoltura.

ATTIVITÀ FUNEBRE

Articolo 9 - Principi generali dell'attività funebre

1. Per "attività funebre" si intende il servizio finalizzato allo svolgimento, in forma congiunta, delle seguenti prestazioni:
 - a) disbrigo, su mandato, delle pratiche amministrative occorrenti per la sepoltura;
 - b) fornitura di feretro e altri articoli funebri in occasione del funerale;
 - c) trasporto di cadavere, previa le verifiche di cui al presente Regolamento.
2. L'attività funebre è svolta da imprese che dispongano di mezzi, organizzazione e personale adeguati, costituite ai sensi del libro V del Codice Civile o dai soggetti costituiti ai sensi di legge in base ai seguenti criteri:
 - a) l'impresa funebre che operi nel territorio del comune, indipendentemente da dove abbia la sede, esercita la sua attività secondo le prescrizioni operative del presente regolamento.

Articolo 10 - Servizi e trattamenti funebri

1. Oltre a quanto già previsto dal presente Regolamento in ordine alle attività necroscopiche ed ai trattamenti sul cadavere, i servizi funebri che si svolgano in tutto o in parte nel territorio comunale rispondono a requisiti di decoro e salvaguardano le possibilità di espressione del cordoglio. Essi, oltre agli atti inerenti il mandato previsti dal comma 1, lett a) dell'art. 9 (Principi generali dell'attività funebre) del presente Regolamento, comprendono il trasporto e, se richieste, le attività di onoranza.
2. L'esecuzione ordinaria e decorosa del trasporto funebre comporta le seguenti attività:
 - a) assistenza composizione della salma;



COMUNE DI MERGOZZO

Provincia del Verbano Cusio Ossola

Via Pallanza 2 - 28802 Mergozzo (VB) telefono 0323/80101 telefax 0323/80738 e-mail mergozzo@ruparpiemonte.it

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 26/2010

- b) fornitura feretro ordinario e incassamento della salma;
 - c) prelievo da parte di operatori qualificati;
 - d) trasporto con mezzo ordinario fino alla sepoltura nei cimiteri comunali;
 - e) noleggio celle di refrigerazione e accessori di base - catafalco, tavolino portafirme, ecc. - ove necessario.
3. L'impresa nello svolgimento della attività funebre assume la rappresentanza degli aventi titolo e, se richiesta, fornisce assistenza fino alla sepoltura.
 4. Oltre alle prestazioni di cui al comma 2 del presente articolo, anche eseguite con mezzi speciali, l'impresa che svolge attività funebre può effettuare le seguenti attività accessorie di onoranza:
 - a) arredo camera mortuaria ove non vietato;
 - b) vestizione e toeletta funebre;
 - c) fornitura composizioni floreali;
 - d) comunicazione decesso su giornali o in altri spazi autorizzati;
 - e) altre prestazioni inerenti il mandato da dettagliare analiticamente in sede di preventivo.
 5. L'impresa ha facoltà di commissionare a terzi, per conto del richiedente, la fornitura di servizi inerenti le prestazioni speciali di cui sopra. In tal caso essa ne risponde solidalmente col fornitore.
 6. L'impresa rende al mandante il conto del proprio operato e rimette a questi tutto ciò che ha ricevuto a causa del mandato.
 7. Il Comune e le Associazioni portatrici di interessi afferenti alla materia del presente Regolamento stipulano accordi sulle tipologie dei servizi, delle forniture e sulla trasparenza delle modalità di formazione del prezzo.

Articolo 11 - Usi funebri locali


1. Nel territorio comunale tutti i servizi di trasporto mortuario, anche se non hanno intero svolgimento nel territorio comunale stesso, prevedono l'impiego di autofunebre e comprendono il prelievo e la movimentazione del feretro eseguiti da personale dell'impresa nel rispetto della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori.
2. Il trasporto, fatte salve le eccezionali limitazioni di cui all'articolo 27 del T.U. delle leggi di Pubblica Sicurezza, di norma comprende:
 - a) il prelievo della salma dal luogo del decesso, dal deposito di osservazione o dall'obitorio;
 - b) il tragitto alla chiesa o al luogo dove si svolgono le esequie;
 - c) la relativa sosta per lo stretto tempo necessario ad officiare il rito civile o religioso;
 - d) il proseguimento fino al cimitero o ad altra destinazione richiesta seguendo il percorso più breve.
3. Ove i cortei, per il numero dei partecipanti, fossero di notevole lunghezza, si dovrà lasciare il passo ai veicoli dei pompieri, ai servizi urgenti di assistenza pubblica e di pubblica sicurezza.
4. Qualora ricorrano particolari esigenze cerimoniali, il feretro può essere portato per brevi tratti da congiunti o amici del defunto, coadiuvati dal personale di cui al comma precedente.
5. I servizi di trasporto funebre, che hanno inizio dal luogo ove si trova la salma, possono prevedere un tragitto senza soste fino alla destinazione per la sepoltura, oppure la celebrazione di funzioni religiose o civili con relative fermate, preventivamente autorizzate.
6. Sono inoltre consentiti brevi soste presso la via prospiciente l'abitazione del defunto o lo svolgimento di cortei a passo d'uomo, per limitati tragitti in percorsi che non costituiscano intralcio alla viabilità ordinaria. Qualora, per il concorso alle esequie, si possano creare disturbi o impedimenti alla circolazione stradale, l'impresa è tenuta a munirsi delle necessarie autorizzazioni.
7. Le attività di sepoltura sono svolte dal Comune ed hanno inizio con l'arrivo della salma all'ingresso del cimitero.
8. L'autofunebre è tenuta alla esecuzione di corteo a passo d'uomo dall'ingresso del cimitero al luogo della sepoltura, secondo le disposizioni impartite dal Servizio Cimiteriale.

Articolo 12 - Rapporti con le comunità religiose

1. I sacerdoti della Chiesa cattolica ed i ministri degli altri culti, di cui all'articolo 8 della Costituzione, intervenuti all'accompagnamento funebre, si conformano alle disposizioni relative allo svolgimento dei funerali.
2. La salma può sostare in chiesa per il tempo strettamente necessario all'ordinaria cerimonia religiosa.
3. L'autorizzazione comunale ai trasporti funebri che comportino la celebrazione delle funzioni religiose avviene nel rispetto della libertà di culto in quanto non contrastante con l'ordinamento giuridico italiano.

Articolo 13 - Disciplina del trasporto funebre

1. Il Sindaco, sentite le Comunità religiose, le Associazioni portatrici di interessi afferenti alla materia e l'Autorità Sanitaria, disciplina i criteri generali di esecuzione delle attività inerenti il trasporto funebre, con riguardo a:
 - a) orari di svolgimento dei servizi, avendo cura che vengano effettuati nei giorni feriali;
 - b) orari di arrivo ai cimiteri, armonizzando le esigenze operative con la manifestazione del cordoglio;
 - c) giorni di sospensione dell'attività funebre, tenendo conto della opportunità di non interrompere l'esecuzione dei servizi per periodi prolungati;
 - d) definizione del personale operativo minimo per il prelievo e il trasporto;
 - e) impiego di mezzi speciali;
 - f) viabilità dei veicoli interessati alle operazioni funebri;
 - g) termini ordinari per la veglia funebre e di permanenza del cadavere nelle camere mortuarie o ardenti;



COMUNE DI MERGOZZO

Provincia del Verbano Cusio Ossola

Via Pallanza 2 - 28802 Mergozzo (VB) telefono 0323/80101 telefax 0323/80738 e-mail mergozzo@ruparpiemonte.it

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 26/2010

- h) modalità di svolgimento delle commemorazioni funebri che interessino l'ambito urbano extra cimiteriale.
2. È facoltà del Sindaco, a rappresentazione del cordoglio del Comune, nel caso di decessi di particolare risonanza, disporre con provvedimento motivato l'esecuzione di servizi funebri con caratteristiche adeguate alle cerimonie pubbliche.
3. Nel territorio del Comune i trasporti funebri sono svolti con vetture di unico tipo, tanto per gli adulti quanto per i bambini, di cui agli articoli 19, 20 e 21 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, previo pagamento del diritto fisso stabilito.
4. Il trasporto da Comune a Comune o da Stato a Stato, a richiesta, può essere effettuato sia in partenza che in arrivo, con il medesimo carro funebre.

Articolo 14 - Procedure inerenti il servizio funebre

1. Le autorizzazioni di polizia mortuaria sono rilasciate all'impresa previa dimostrazione del potere di rappresentanza, dell'indicazione degli elementi descrittivi le caratteristiche del servizio e di quelli identificativi degli incaricati, nonché della comunicazione circa i mezzi impiegati, le forniture connesse e la loro conformità alle norme di legge e di regolamento.
2. I Servizi Cimiteriali, dando applicazione alle norme sulla autocertificazione, sono tenuti a predisporre la modulistica relativa, anche finalizzata all'acquisizione dei dati utili ai controlli.
3. Colui che effettua il trasporto della salma è incaricato di pubblico servizio nello svolgimento dell'attività funebre.
4. La vigilanza sul trasporto funebre viene effettuata dalle A.S.L. solo nei casi in cui il Servizio di Igiene e Sanità Pubblica ravvisi l'esistenza di specifici rischi sanitari. In ogni caso il trattamento antiputrefattivo, di cui all'articolo 32 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, deve essere eseguito esclusivamente per la salma trasportata all'estero.
5. Il Servizio Cimiteriale cura che gli adempimenti relativi all'esecuzione del trasporto siano opportunamente verbalizzati, ai sensi di legge, da parte del personale addetto alla vigilanza. Le modalità prevedono comunque che:
 - a) il feretro sia preso in consegna dall'incaricato del trasporto e venga accompagnato dai documenti di autorizzazione al trasporto ed al seppellimento e, se necessario, dagli altri in relazione alla destinazione;
 - b) l'incaricato del trasporto, consegni il feretro ed i documenti al personale incaricato presso il cimitero;
 - c) chi riceve il feretro compili il verbale di presa in consegna, redatto in duplice copia, una delle quali consegnata al vettore e l'altra all'Ufficio di Stato Civile.
6. Il trasporto di cadavere al locale di osservazione, per il periodo prescritto o comunque prima che sia trascorso tale periodo, e all'obitorio, deve essere eseguito con apposito mezzo in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita, chiuso, anche temporaneamente, in modo sia impedita la vista dall'esterno.
7. In particolari circostanze il Sindaco può autorizzare il trasporto all'interno dell'abitazione o, in casi eccezionali, al luogo di speciali onoranze.
8. I predetti trasferimenti, anteriori al funerale, sono eseguiti in forma privata, senza corteo e con l'esclusione di quello di cui al comma 6 del presente articolo, sono subordinati al pagamento dei diritti fissati in tariffa.
9. I trasferimenti di salme per autopsie, per consegna agli istituti di studio, ecc., ed i trasporti al cimitero dei nati morti, feti, resti anatomici, ecc., sono eseguiti con l'impiego del mezzo di cui al comma 6 del presente articolo.
10. Non è consentito, eseguito il funerale, altro trasferimento che al luogo di sepoltura. Eventuali soste possono essere concesse, presso le camere mortuarie dei cimiteri comunali, per cause di forza maggiore, allorché non sia possibile effettuare la sepoltura prevista.
11. Il trasporto di salme nell'ambito del comune ma in luogo diverso dal cimitero, è autorizzato dal Sindaco con decreto a seguito di domanda degli interessati.

Articolo 15 - Determinazione della tariffa di trasporto funebre

1. Per i trasporti che non hanno intero svolgimento nel territorio comunale, salvo le esenzioni di legge, viene esatto un diritto fisso il cui importo è pari al prezzo più basso tra quelli individuati per tipologie di servizio analoghe a quelle dei commi precedenti.
2. L'importo della somma di cui sopra è determinato dalla Giunta comunale.
3. Per le salme di persone indigenti, decedute sul territorio del Comune, indipendentemente dalla loro residenza al momento del decesso, si dispone il trasporto gratuito a spese del Comune. Lo stato di indigenza è dichiarato dal Responsabile del Servizio sulla scorta delle informazioni assunte sulla composizione del nucleo familiare e sulla situazione economica degli interessati secondo quanto disposto dal D.lgs. n. 109/1998 in merito alla definizione dell'indicatore della situazione economica equivalente ISEE.

Articolo 16 - Orario dei trasporti

1. I trasporti funebri vengono autorizzati dal Sindaco o dall'Ufficiale di Stato Civile incaricato.
2. Sono vietati autorizzazioni a trasporti e funerali nei giorni festivi e domenicali. Qualora i giorni di festa fossero in numero di tre consecutivi, può essere disposta deroga con disposizione del Sindaco.
3. I carri per i trasporti funebri dovranno trovarsi sul luogo di partenza dei funerali almeno dieci minuti prima dell'ora fissata.

Articolo 17 - Trasporti da e per altri comuni

1. Il trasporto di salme in cimitero di altro comune, è autorizzato, a seguito di domanda degli interessati, dal Dirigente preposto o dall'Ufficiale di Stato Civile incaricato. Dell'autorizzazione al trasporto è dato avviso al Sindaco del comune nel quale la salma viene trasferita per il seppellimento, nonché ai sindaci dei comuni intermedi, quando in essi siano tributate onoranze.



COMUNE DI MERGOZZO

Provincia del Verbano Cusio Ossola

Via Pallanza 2 - 28802 Mergozzo (VB) telefono 0323/80101 telefax 0323/80738 e-mail mergozzo@ruparpiemonte.it

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 26/2010

2. L'autorizzazione al trasporto deve essere corredata dall'autorizzazione al seppellimento rilasciata dall'Ufficiale di Stato Civile interessato. Nel caso di traslazione successiva alla prima sepoltura è sufficiente l'indicazione dei dati anagrafici del defunto.
3. Le salme provenienti da altro comune devono, di norma e qualora non vengano richieste speciali onoranze all'interno del territorio comunale, essere trasportate direttamente al cimitero, ove è accertata la regolarità dei documenti e delle caratteristiche dei feretri, in rapporto alla sepoltura cui sono destinati, secondo quanto risulta dalla documentazione prodotta e dal sigillo di ceralacca sul cofano.
4. In caso di arrivo o partenza della salma con sosta in chiesa, limitata alla celebrazione del rito religioso, con prosecuzione diretta per il cimitero o per altro comune, il trasporto è eseguito interamente dalle ditte di pompe funebri incaricata di effettuare il servizio.
5. Il trasporto di cadavere da comune a comune per la cremazione e il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del definitivo deposito sono autorizzati con unico decreto del Dirigente del Comune ove è avvenuto il decesso.

Articolo 18 - Trasporti da e per l'estero

1. Il trasporto di salme da e per l'estero è regolato dalle disposizioni del D.P.R. 285/90 cui si rimanda.

Articolo 19 - Trasporti di ceneri e resti

I trasporti di salma, di resti ossei e ceneri, sono regolamentati dalle disposizioni del D.P.R. 285/90.

A determinate condizioni, impossibilità di affidare il trasporto a ditta competente, parente prossimo, può essere affidato a privati il trasporto di ceneri e resti mortali da esumazione.

STRUTTURE CIMITERIALI

Articolo 20 - Cimiteri.

1. L'ordine e la vigilanza dei cimiteri competono al Sindaco che ha facoltà di predisporre opportuni strumenti di monitoraggio periodico circa il grado di soddisfazione della cittadinanza, la dinamica delle motivazioni soggiacenti le scelte di destinazione delle salme e l'efficacia delle misure messe in atto dal Comune.
2. Il Comune gestisce i cimiteri secondo le forme previste dall'ordinamento degli enti locali.
3. In caso di gestione da parte di un soggetto esterno ogni funzione o compito avente carattere gestionale sono, per la durata dell'affidamento, attribuiti al medesimo nei limiti e secondo gli indirizzi stabiliti dai competenti organi comunali.
4. L'Autorità Sanitaria controlla il funzionamento igienico-sanitario dei cimiteri e propone al Sindaco i relativi provvedimenti.
5. Nel territorio del Comune esistono i seguenti cimiteri:
 - a) cimitero del Capoluogo (Mergozzo);
 - b) cimitero della frazione di Bracchio;
 - c) cimitero della frazione di Albo
 - d) cimitero della frazione di Nibbio
 - e) cimitero della frazione di Montorfano
6. In ciascun cimitero vengono individuati campi destinati alle inumazioni e, ove possibile, aree destinate a sepolture private (individuali, familiari e per collettività) seguendo i criteri indicati nell'articolo 40 (Caratteristiche e durata delle sepolture) del presente Regolamento.
7. Nei cimiteri le attività inerenti la sepoltura o la raccolta e traslazione di salme, resti mortali, ossa e ceneri sono svolte dal Comune con applicazione di quanto previsto nel tariffario. Le relative forniture sono assicurate dal Comune o dalle imprese in possesso delle autorizzazioni di legge.
8. Il Servizio Cimiteriale attua modalità operative rispettose dello di stato particolare disagio dei cittadini e delle loro esigenze di cordoglio.
9. Nella camera mortuaria disponibile vengono depositate le salme ed i resti che, per cause di forza maggiore, non possono avere immediata sepoltura o cremazione.
10. In ogni cimitero vengono istituiti uno o più ossari generali per la conservazione collettiva in perpetuo dei resti provenienti dalle esumazioni e dalle estumulazioni, nonché dei resti rinvenuti fuori dal Comune o provenienti da Cimiteri soppressi.

Articolo 21 - Ammissione nei Cimiteri Cittadini.

1. Secondo le procedure di pianificazione previste dal presente Regolamento, la Giunta definisce la ricettività delle singole strutture cimiteriali. Di norma sono ammesse nei cimiteri delle frazioni le salme delle persone decedute residenti nei rispettivi territori, ma le disponibilità possono essere ripartite d'ufficio al fine di perseguire un migliore bilanciamento territoriale delle stesse.
2. Rimane salvo il diritto del coniuge e dei familiari, fino al secondo grado e dei caduti, di ottenere la sepoltura in medesimo cimitero.
3. L'accoglienza e la sepoltura delle salme nei cimiteri comunali sono effettuate in modo che le aspettative cerimoniali vengano armonizzate con le esigenze di tutela della salute dei lavoratori, così come risultanti dai protocolli sanitari.
4. Di regola nei cimiteri sono ricevuti, senza distinzione di cittadinanza e/o di religione:
 - a) i cadaveri di persone decedute nel territorio comunale, qualunque ne fosse la residenza al momento della morte;



COMUNE DI MERGOZZO

Provincia del Verbano Cusio Ossola

Via Pallanza 2 - 28802 Mergozzo (VB) telefono 0323/80101 telefax 0323/80738 e-mail mergozzo@ruparpiemonte.it

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 26/2010

- b) cadaveri di persone decedute fuori dal territorio comunale, qualora aventi o aventi avuto residenza in vita nel Comune, ad esclusione dei solo nati;
 - c) i cadaveri, resti di persone o solo nati, non residenti in vita nel Comune, decedute al di fuori di esso, ma aventi diritto a seppellimento in sepoltura privata;
 - d) i nati morti ed i prodotti del concepimento, come disposto dall'articolo 7 della legge 803/75.
 - e) I resti mortali delle persone sopraelencate.
5. L'arrivo di trasporti funebri provenienti da altri comuni avviene in orario compatibile col funzionamento del Servizio Cimiteri, per i funerali che si svolgono interamente in Comune. Quando ciò non accadesse si procederà alla traslazione della salma nella camera mortuaria per la sosta provvisoria.

Articolo 22 - Orari dei cimiteri

1. L'orario di apertura dei cimiteri è articolato in:
 - a) periodo estivo (dal 1° aprile al 30 settembre);
 - b) periodo invernale (dal 1° ottobre al 31 marzo).
2. I cimiteri sono aperti al pubblico secondo i seguenti orari esposti ad ogni ingresso:
 - a) cimitero del capoluogo e delle frazioni:
 - i) periodo estivo:
 - dalle ore 8.00 alle ore 20.00
 - ii) periodo invernale:
 - dalle ore 9.00 alle ore 16.00
 - iii) periodo di esumazione (dal 1° ottobre al 30 aprile)
 - dalle ore 08.00 alle ore 16.00
3. È nella facoltà dell'Amministrazione in occasione delle ricorrenze dei Morti e dei Santi prevedere un diverso orario di apertura al pubblico dei cimiteri.

Articolo 23 - Divieti

1. Nei cimiteri è vietato:
 - a) l'ingresso:
 - i) ai minori di anni 14 se non accompagnati da adulti;
 - ii) alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o sconveniente o comunque in condizioni in contrasto con il carattere del cimitero;
 - iii) alle persone in massa, non a seguito di funerale o di cerimonia, non aventi la preventiva autorizzazione del Dirigente responsabile dei servizi cimiteriali;
 - iv) a chiunque, per motivi di ordine pubblico, quando se ne ravvisi l'opportunità del divieto;
 - b) introdurre ed apporre sulle sepolture oggetti in contrasto con il carattere del luogo;
 - c) tenere contegno non confacente al carattere del luogo, in particolare:
 - i) consumare cibi;
 - ii) correre;
 - iii) urlare e schiamazzare;
 - iv) cantare e parlare ad alta voce;
 - d) introdurre animali, biciclette, armi, oggetti irriverenti per la natura del luogo;
 - e) asportare o rimuovere dalle tombe altrui qualunque oggetto di pertinenza ad esse;
 - f) buttare fiori appassiti od altri rifiuti fuori dagli appositi cestini;
 - g) appendere sulle tombe indumenti o altri oggetti, accumulare neve sui copri fossa;
 - h) portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto senza la preventiva autorizzazione;
 - i) calpestare, danneggiare aiuole, tappeti verdi, giardini, sedere sui copri fossa o sui monumenti, camminare fuori dai viottoli, scrivere sulle lapidi o sui muri;
 - j) disturbare in qualsiasi modo i visitatori, ed in specie fare loro offerta di servizi;
 - k) eseguire lavori sulle tombe dei privati, senza autorizzazione e senza preventiva richiesta dei concessionari;
 - l) fare questue;
 - m) assistere alle esumazioni di salme non appartenenti alla famiglia, salvo assenso da parte degli aventi titolo;
 - n) prendere fotografie senza preventiva autorizzazione.
2. La circolazione dei veicoli privati all'interno dei cimiteri è vietata. Il servizio cimiteriale può eccezionalmente autorizzare la circolazione dei veicoli di servizio e delle imprese addette fissandone percorso ed orario.
3. I divieti previsti al presente articolo, in quanto applicabili, si estendono anche alle zone immediatamente adiacenti ai cimiteri.

Articolo 24 - Costruzioni, vincoli ed autorizzazioni

1. Non può essere eseguita alcuna opera in muratura senza la preventiva approvazione del progetto relativo, conformemente alle modalità indicate nelle istruzioni tecniche, e senza il rilascio dell'autorizzazione da parte del Comune. Detta autorizzazione con relativo progetto sarà tenuta sul posto di lavoro a cura dell'Impresa esecutrice.



COMUNE DI MERGOZZO

Provincia del Verbano Cusio Ossola

Via Pallanza 2 - 28802 Mergozzo (VB) telefono 0323/80101 telefax 0323/80738 e-mail mergozzo@ruparpiemonte.it

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 26/2010

2. La recinzione dell'area di cantiere concessa per la costruzione di tombe di famiglia deve essere limitata entro lo spazio assegnato dal Servizio cimiteriale.
3. È vietato occupare spazi attigui alla zona assegnata senza autorizzazione e comunque con obbligo della pulizia e del ripristino del terreno danneggiato.
4. I materiali occorrenti alla esecuzione delle opere devono essere introdotti già lavorati e devono essere depositati entro l'area recintata.
5. È vietato costruire o collocare baracche o depositi, senza autorizzazione del Servizio cimiteriale.
6. Per esigenza di servizio, si può ordinare il trasferimento dei materiali in altro spazio.
7. I materiali di scavo e di rifiuto devono essere trasportati all'esterno del Cimitero, in discariche autorizzate.

Articolo 25 - Orario di lavoro delle ditte

1. Nei giorni feriali l'orario di lavoro deve terminare un quarto d'ora prima della chiusura dei cimiteri al pubblico.
2. L'attività lavorativa non è consentita nei giorni festivi e oltre l'orario predetto nei giorni feriali, salvo nel caso, per eccezionali motivi, di specifica autorizzazione da parte del servizio cimiteriale.
3. Nei cinque giorni precedenti la ricorrenza dei Defunti e nei cinque giorni successivi alla stessa, può essere sospesa l'introduzione e la posa in opera di materiali.
4. Il Servizio cimiteriale cura che in occasione dei funerali e limitatamente alla durata delle operazioni di sepoltura o tumulazione, eventuali ditte presenti nel settore del cimitero interessato sospendano le attività.

Articolo 26 - Ornamentazione e manutenzione delle sepolture

1. L'ornamentazione delle tombe interrate in Campi Comuni con lastre di materiale lapideo (a copertura orizzontale e lapide verticale) di dimensioni e caratteristiche tipologiche standard (larghezza cm. 80; lunghezza cm. 180, altezza cm 100, con mantenimento minimo di 1/3 a superficie permeabile) e che mantengono gli allineamenti tracciati in loco dall'addetto personale comunale, sono a carico dei privati e sono nel contempo da ritenersi assentiti contestualmente al rilascio di autorizzazione alla sepoltura..
2. Il Comune può predisporre servizio di ornamentazione e/o di manutenzione delle sepolture sia direttamente, sia con l'affidamento del medesimo ad impresa.
3. Le prestazioni e relative tariffe sono deliberate secondo capitolato.
4. Nell'interno dei cimiteri è vietato l'esercizio di attività commerciali a fine di lucro aventi per scopo la ornamentazione e manutenzione delle sepolture, nonché la fornitura dei relativi materiali.

DESTINAZIONE DELLE SALME

Articolo 27 - Tipologia delle sepolture

1. Le sepolture si distinguono per tipologia in:
 - a) inumazioni in fosse nella terra;
 - b) tumulazioni in manufatti murari, loculi, cripte, tombe di famiglia o edicole.Le inumazioni si differenziano in:
 - a - inumazioni in Campi per adulti e fanciulli, di durata legale di **anni 10** dal giorno del seppellimento;
 - b - inumazioni in Campi di durata concessoria di **anni 50**, a pagamento secondo tariffa, con sepoltura singola.Le tumulazioni sono solo private su speciale concessione comunale e si distinguono in:
 - a - loculi colombari a sepoltura singola con possibilità di tumulazione di più resti o ceneri, fino a capienza del loculo stesso, con un massimo di n. 5, previo pagamento singolo di tumulazione;
 - b - cripte, capienza massima tre posti con acquisto di due giardinetti;
 - c - tombe di famiglia con capienza massima 8 posti;
 - d - cellette ossario per tumulazione singola di resti ossei o tumulazione di più urne cinerarie con un massimo di due, previo pagamento singola tumulazione;

I manufatti elencati alla lettera a e alla d sono costruiti dal Comune e ceduti in concessione.

I manufatti previsti alle lettere b e c, sono progettati e costruiti da privati: il Comune cede in concessione solo l'area necessaria alla costruzione dell'opera.

Le tombe di famiglia possono essere costruite sopra o sottosuolo.

È severamente vietata la costruzione di cassoni in cemento in terra o manufatti che comportino, nel caso di inumazione, l'impossibilità di contatto del feretro con la terra.

Articolo 28 - Deposizione della salma nel feretro

1. In merito alla deposizione della salma nel feretro, si osservano le disposizioni del D.P.R. 285/90.

Articolo 29 - Caratteristiche dei feretri

1. La struttura dei feretri e la qualità dei materiali sono in rapporto ai diversi tipi di sepoltura o pratica funebre oltre che alla distanza del trasporto funebre da effettuare secondo quanto dispone il D.P.R. 285/90.



COMUNE DI MERGOZZO

Provincia del Verbano Cusio Ossola

Via Pallanza 2 - 28802 Mergozzo (VB) telefono 0323/80101 telefax 0323/80738 e-mail mergozzo@ruparpiemonte.it

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 26/2010

Articolo 30 - Fornitura gratuita di feretri

1. Il Comune fornisce gratuitamente la cassa di cui all'articolo 29 (Caratteristiche dei feretri), per le salme di persone appartenenti a famiglie bisognose o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari.
2. Lo stato di indigenza o di bisogno è dichiarato dal Responsabile del Servizio, sulla base delle informazioni assunte dagli uffici competenti secondo quanto previsto dall'art. 15.

Articolo 31 - Esercizio della Cremazione

1. Il servizio della cremazione è, garantito nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 78, 80, 81 del D.P.R. 285/90.

Articolo 32 - Consegna della salma

Il servizio di trasporto salma per cremazione come per trasporto resti per cremazione, per e dal forno crematorio, sono regolati dalle norme del D.P.R. 285/90 e dalle Circolari ministeriali di riferimento successivamente emanate.

Articolo 33 - Dispersione delle ceneri

1. Nel territorio del Comune di Mergozzo la dispersione delle ceneri è ammessa in aree pubbliche, in aree private, nell'apposita area cimiteriale e nel cinerario comune cimiteriale;
2. La dispersione è vietata all'interno del centro abitato, come definito dall'articolo 3, comma 1, numero 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (nuovo codice della strada);
3. Per la dispersione in aree private è necessario l'assenso scritto dei proprietari, che va allegato alla richiesta di autorizzazione alla dispersione. È fatto divieto ai proprietari di aree private di percepire compenso per l'assenso alla dispersione;
4. Le parti del territorio comunale ove la dispersione è consentita sono:
 - in montagna e/o in aree naturali, ad una distanza di almeno duecento metri da insediamenti abitativi;
 - nel fiume Toce, nei tratti liberi da manufatti e natanti, in zone preventivamente autorizzate;
 - negli altri luoghi previsti dalle normative statali;
5. Al di fuori dei cimiteri, nei luoghi ove la dispersione è ammessa, è vietato interrare l'intera urna, anche se di materiale biodegradabile;
6. La dispersione nell'apposita area cimiteriale avviene per interrimento delle ceneri;
7. La dispersione è inoltre vietata in edifici o altri luoghi chiusi;
8. Qualora non si sia provveduto diversamente, l'urna cineraria vuota può essere smaltita previa consegna Servizio cimiteriale comunale;
9. L'apposita area che sarà delimitata all'interno del cimitero del capoluogo assumerà anche la funzione di cinerario comune;
10. Sono eseguite a titolo oneroso, previo aggiornamento del tariffario comunale, le seguenti operazioni:
 - dispersione in apposita area cimiteriale a richiesta dei familiari per espressa volontà del defunto;
 - dispersione eseguita dal personale autorizzato dal Comune di cui all'articolo 2, comma 7 lettera e), della Legge regionale n. 20/2007."

Articolo 34 - Destinazione delle ceneri

1. Le urne possono essere collocate in celletta/ossario singola, ovvero, non ostando la capienza, essere deposte in loculi o cellette/ossario già occupate sino a capienza, rispettando le disposizioni di cui all'art.52 - punto 2 del regolamento. Dette operazioni sono soggette a pagamento secondo tariffario (vedi art. 37).

Articolo 35 - Avvisi di scadenza per esumazioni ed estumulazioni

1. Il Servizio Cimiteriale, almeno 90 giorni prima della scadenza delle sepolture come risulta dalle situazioni in atto, provvede:
 - a) a comunicare al parente più prossimo identificabile l'avviso di scadenza;
 - b) a collocare e a mantenere fino al termine delle operazioni apposite segnalazioni, indicanti gli anni di decesso delle salme ubicate nelle sepolture giunte a scadenza, nei cimiteri od in prossimità dei siti interessati;
 - c) a diffondere la notizia attraverso i circuiti informativi a disposizione del Comune.

Articolo 36 - Esumazioni ed estumulazioni ordinarie

1. Le esumazioni ed estumulazioni ordinarie si effettuano:
 - a) a seguito delle modalità indicate nell'articolo 35 (Avvisi di scadenza per esumazioni ed estumulazioni);
 - b) secondo il piano di lavoro predisposto dal Servizio Cimiteriale, che viene posto a disposizione del pubblico;
 - c) con i seguenti criteri:
 - i) per le esumazioni, non prima della scadenza di **10 anni** dalla inumazione in campo comune, salvo per i nati morti, per i quali la scadenza può essere ridotta a 5 anni;
 - ii) per le estumulazioni, passati **50 anni** dalla sepoltura del defunto, u richiesta dei concessionari e previa autorizzazione sindacale;
 - iii) verificata la mineralizzazione della salma. La fattispecie può prevedere la continuazione dell'inumazione per altri due anni con l'aggiunta di prodotti chimici previa richiesta da parte dell'interessato; nel caso in cui il concessionario



COMUNE DI MERGOZZO

Provincia del Verbano Cusio Ossola

Via Pallanza 2 - 28802 Mergozzo (VB) telefono 0323/80101 telefax 0323/80738 e-mail mergozzo@ruparpiemonte.it

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 26/2010

manifesti la volontà di esumare comunque la salma non completamente mineralizzata, i resti dovranno essere sottoposti a cremazione a cura dello stesso;

- iv) non prima della scadenza del periodo delle relative concessioni, se in sepolture private, su richiesta del concessionario e previa autorizzazione sindacale;
 - v) durante il periodo compreso tra il 1° ottobre ed il 30 aprile di ciascun anno fatta salva l'applicazione dell'art. 84 lettera a) del DPR 285/90.
2. Gli interessati, avvertiti dall'Ufficiale di Stato Civile circa il giorno e l'ora in cui avverrà l'operazione, possono assistere alla stessa.
 3. Per quanto possibile le operazioni si svolgono proteggendo i diritti alla riservatezza e al raccoglimento degli interessati. Sono esclusi gli estranei, che non possono avvicinarsi alla fossa e le aree dove sono previste più operazioni in successione sono opportunamente delimitate.
 4. Gli interessati, all'atto dell'esumazione, indicano contestualmente la scelta di destinazione dei resti. La richiesta può essere avanzata anche tramite impresa di onoranze funebri che è tenuta ad esercitare la rappresentanza.
 5. La raccolta delle ossa, ovvero il trattamento dei resti mortali sono disciplinati dal presente Regolamento, anche in ordine alle procedure per la cremazione d'ufficio dei resti mortali rinvenuti, per i quali non sia stato palesato interessamento da parte di alcuno.
 6. Le esumazioni e le estumulazioni ordinarie sono eseguite a carico del Comune limitatamente alle operazioni riguardanti spoglie di persona indigente o appartenente a famiglia bisognosa. Negli altri casi i predetti servizi sono a pagamento secondo tariffa.

Articolo 37 - Cellette Ossario e cellette cinerarie

1. Le ossa derivanti dalle operazioni di esumazione od estumulazione, se non destinate a sepolture collettive, sono raccolte in contenitori di idoneo materiale, chiusi con sigillo, riportanti all'esterno i dati anagrafici del deceduto, forniti da Impresa in possesso delle prescritte autorizzazioni.
2. Subordinatamente a quanto previsto nel tariffario comunale, detti contenitori e le urne cinerarie provenienti da sepolture giunte a scadenza possono essere tumulati:
 - a) in cellette ossario;
 - b) in loculi già oggetto di concessione;
 - c) collocati in sepoltura privata, a condizione che ricorrano i presupposti per il loro ingresso;
 - d) consegnati agli aventi titolo che facciano richiesta di traslazione fuori territorio comunale.
3. In assenza di richiesta di aventi titolo, le ossa o le ceneri sono destinati alla raccolta collettiva rispettivamente nell'ossario generale o nel cinerario comune.
4. Compatibilmente alla disponibilità di cellette, le ossa o le ceneri possono essere trasferite dagli aventi titolo da un Cimitero all'altro del Comune. In tal caso il Comune provvede, su richiesta e previo pagamento della relativa tariffa, al trasferimento dei resti o delle ceneri.

Articolo 38- Esunzione ed estumulazione straordinaria.

1. Le salme possono essere esumate prima del prescritto turno di rotazione per ordine dell'autorità giudiziaria per indagini nell'interesse della giustizia. Il Sindaco, o suo delegato, possono altresì autorizzare l'esunzione straordinaria delle salme inumate da non più di due anni per trasportarle in cimiteri di altri Comuni o per la sepoltura in concessioni private nei cimiteri cittadini (Cripte, Tombe di Famiglie ed Edicole);
2. Le esumazioni straordinarie sono eseguite dagli addetti dell'Agenzia di Pompe Funebri incaricata del servizio e verranno eseguite nei modi previsti dalle norme di legge alla presenza di addetti del Servizio Cimiteriale comunale;
3. Le salme tumulate possono essere estumulate prima del prescritto turno di rotazione per ordine dell'autorità giudiziaria per indagini nell'interesse della giustizia. A richiesta di chi ha facoltà di disporre della salma possono essere consentite estumulazioni straordinarie per trasportarle in cimiteri di altro Comune, o per la tumulazione in sepolture private nei cimiteri cittadini (Cripte, Tombe di Famiglie ed Edicole). Qualora le salme estumulate si trovino in condizione di completa mineralizzazione può provvedersi all'immediata raccolta dei resti mortali in cassette;
4. Le esumazioni e le estumulazioni straordinarie sono eseguite subordinatamente al pagamento del canone stabilito in tariffa e sono a completo carico degli aventi titolo;
5. Per esigenze di servizio possono comunque essere rimosse sepolture di ogni tipo, dandone preavviso ai familiari nelle forme di legge e provvedendo ad altra sepoltura di tipo corrispondente e di pari durata a carico del Comune.

Articolo 39 - Disponibilità dei materiali, rifiuti ed oggetti da recuperare

1. Alla scadenza delle sepolture tutti i materiali di arredo non vegetale passano nella disponibilità del Servizio Cimiteriale e sono depositati provvisoriamente, previo inventario, nel magazzino del cimitero fino al provvedimento di recupero, alienazione o rottamazione.
2. A richiesta degli aventi titolo, può essere autorizzato:
 - a) l'asporto fuori del Cimitero di arredi funebri;
 - b) il loro eventuale reimpiego nei cimiteri cittadini per altra sepoltura di congiunti dei richiedenti, previa autorizzazione del dirigente responsabile dell'Ufficio tecnico comunale.



COMUNE DI MERGOZZO

Provincia del Verbano Cusio Ossola

Via Pallanza 2 - 28802 Mergozzo (VB) telefono 0323/80101 telefax 0323/80738 e-mail mergozzo@ruparpiemonte.it

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 26/2010

3. I materiali e gli arredi giacenti presso il magazzino cimiteriale, previa autorizzazione del Dirigente responsabile dei Servizi Cimiteriali, possono essere assegnati a cittadini in precarie condizioni economiche per la sistemazione di sepolture di familiari per i quali è stato erogato il servizio gratuito.
4. I rifiuti provenienti dalle esumazioni o estumulazioni, sono raccolti, selezionati per il recupero oppure smaltiti secondo la vigente normativa in materia igienico sanitaria.
5. Tutti gli oggetti di valore che si rinvencono nelle esumazioni sono custoditi, previa disinfezione, in depositi sicuri presso i Cimiteri e catalogati nel registro vidimato dal Dirigente responsabile del Patrimonio.
6. Gli aventi titolo, che intendono ottenere il recupero di oggetti preziosi o ricordi rinvenuti nella sepoltura, avvisano il Servizio Cimiteriale e presenziano alle operazioni direttamente o per rappresentanza, previa richiesta al Sindaco e sua autorizzazione.
7. Salvo quanto previsto ai commi precedenti, all'atto delle esumazioni e delle estumulazioni nessuno, ad eccezione dell'Autorità Giudiziaria, può prelevare oggetti, indumenti o parti della salma.

Articolo 40 - Caratteristiche e durata delle sepolture

1. In relazione alla capienza della struttura cimiteriale, sono messe in disponibilità le seguenti sepolture:

Tipologia	Assetto	Durata	Termine	Disponibilità
a) Inumazione	• campi comuni -adulti -fanciulli	10 (dieci) anni	non rinnovabili	Tutti i cimiteri
b) Inumazione (giardinetti)	• campi pagamento -adulti -fanciulli	a 50 (cinquanta) anni	non rinnovabili	Tutti i cimiteri
c) Tumulazione	Loculi colombari	30 (trenta) anni	Rinnovabili pagamento	a Tutti i cimiteri
d) Tumulazione	Cellette ossario	30 (trenta) anni	Rinnovabili pagamento	a Tutti i cimiteri
e) Tumulazione	Ossario comune	Perenne		Tutti i cimiteri
f) Tumulazione	• Sepolture private : • Cripte • Tombe di famiglia	50 (cinquanta) anni	Rinnovabili pagamento	a Tutti i cimiteri

2. Rimangono salvi i diritti acquisiti riguardanti le concessioni in essere all'adozione del presente regolamento.
3. Alla scadenza della concessione si fa seguito alla esumazione o estumulazione.
4. Il rinnovo della concessione è possibile per una sola volta e per la stessa durata per le seguenti sepolture: cripte, tombe di famiglia, loculi colombari e cellette ossari previo pagamento del costo del manufatto al momento del rinnovo.
5. I loculi colombari, non sono rinnovabili, e si applicano le norme previste dalla circolare ministeriale 10/98, salvo il caso di successiva tumulazione di resti o ceneri, per cui può procedersi al rinnovo per anni trenta.

Articolo 41 - Sepolture gratuite o a pagamento.

1. Salvo quanto inerente le modalità di concessione, le sepolture individuali sono assegnate al momento della definizione delle procedure amministrative di arrivo al cimitero o di traslazione per esumazione o estumulazione.
2. Sono gratuite le sepolture individuali ad inumazione a turno ordinario di rotazione nonché l'operazione ordinaria di esumazione o estumulazione, finalizzata alla raccolta di ossa destinate alle sepolture collettive dell'Ossario generale e del Cinerario comune nel caso di salma di persona indigente, o appartenente a famiglia bisognosa. Negli altri casi i predetti servizi sono a pagamento.
3. Sono a pagamento le sepolture a tumulazione definitiva e provvisoria.
4. Il Comune opera in modo che le tariffe dei servizi prestati e i corrispettivi delle sepolture a pagamento siano remunerativi di tutti i costi, direttamente o indirettamente afferenti, in modo da non gravare di oneri la gestione dei servizi cimiteriali istituzionali.
5. Per le inumazioni, l'assegnazione è progressiva secondo il numero di cippo fino a esaurimento del campo. Non è possibile la scelta del campo di inumazione.
6. Al privato è consentito scegliere la celletta ossario o la celletta cineraria fra quelle disponibili, tanto al momento del decesso, tanto all'atto dell'esumazione o estumulazione.

Articolo 42 - Elementi collocabili sulle sepolture individuali

1. Nella considerazione che l'espressione del sentimento di pietà verso i defunti presenta rilevanti valenze religiose, etiche e sociali, le caratteristiche, le dimensioni e la natura dei materiali e degli arredi da posare sulle sepolture individuali dovranno tenere conto:



COMUNE DI MERGOZZO

Provincia del Verbano Cusio Ossola

Via Pallanza 2 - 28802 Mergozzo (VB) telefono 0323/801011 telefax 0323/80738 e-mail mergozzo@ruparpiemonte.it

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 26/2010

- a) delle esigenze generali di ordine e decoro dei cimiteri e del mantenimento del loro carattere di istituzione civile;
 - b) del riconoscimento delle tradizioni funerarie espresse dalla pluralità di culture e di sentimenti religiosi presenti nella comunità territoriale;
 - c) dei bisogni, anche immediatamente successivi al seppellimento, di personalizzazione del sepolcro e di manifestazione di atti di cordoglio e commemorazione da parte di cittadini e familiari dei defunti;
 - d) della salvaguardia di criteri di economicità nelle scelte di sistemazione della sepoltura espresse da coloro che sono colpiti da un lutto, avuto anche riguardo alla varietà dell'offerta di mercato e all'evoluzione delle tecnologie di impiego dei materiali e di realizzazione dei manufatti;
 - e) della tutela della sicurezza e della salute degli addetti ad eseguire le operazioni cimiteriali.
2. I sepolcri individuali assegnati o concessi dal Comune sono stabilmente contrassegnati dall'iscrizione delle generalità dei defunti che vi sono custoditi. In particolare vanno segnalati:
 - a) il nome;
 - b) il cognome, per le donne, se richiesto, anche quello del coniuge;
 - c) le date di nascita e di morte.
 3. Il Servizio Cimiteriale ha il compito di provvedere:
 - a) entro sette giorni dal seppellimento, a fornire e mettere in opera nei campi di inumazione gratuiti, salvo diversa soluzione prescelta dagli aventi titolo, un cippo o una lastra, di materiale resistente agli agenti atmosferici, riportanti, assieme ai dati previsti dal comma 2 del presente articolo, anche il numero progressivo di sepoltura;
 - b) all'atto della tumulazione di salme, di resti o ceneri, a fornire e collocare la lastra di copertura dei loculi e delle cellette concessi, corredata dall'iscrizione delle generalità del deceduto. Qualora vi sia stata traslazione per abbinamento di salma già tumulata, gli aventi titolo hanno facoltà di riutilizzare sulla nuova sepoltura la lastra e gli arredi in precedenza posati nel loculo retrocesso. Nel caso in cui ciò non fosse possibile per impedimenti tecnici o difformità di dimensioni della lastra, gli interessati possono reimpiegare gli arredi preesistenti sulla nuova lastra fornita assieme al loculo.
 4. Gli aventi titolo che richiedano una sepoltura individuale hanno diritto ad essere informati compiutamente e con chiarezza delle normative regolamentari e tecniche che presidono alla sua sistemazione.

Articolo 43 - Epigrafi, arredi, ornamenti, richieste ad impresa privata

1. Relativamente alle sistemazioni delle sepolture non assoggettate all'esclusivo intervento comunale, gli aventi titolo hanno facoltà di rivolgersi alle imprese ammesse all'attività nei cimiteri commissionando loro prestazioni e forniture in conformità alla disciplina tecnica prevista dall'articolo 42 (elementi collocabili sulle sepolture individuali) del presente Regolamento.
2. L'iscrizione sulla sepoltura, in aggiunta alle generalità del deceduto, di frasi commemorative o di cordoglio è libera. Nel testo, non sono consentite espressioni lesive della dignità del defunto e del decoro del luogo. I servizi cimiteriali vigilano sul contenuto delle epigrafi ed hanno facoltà di emendare, sentiti gli interessati, quelle espressioni suscettibili di offendere la comune sensibilità. In difetto di accordo, il Dirigente responsabile dei servizi cimiteriali procede all'emanazione del provvedimento di divieto o, se si tratta di iscrizione abusivamente eseguita, applicando, per la sua rimozione, la procedura prevista dal presente articolo. Avverso a detti provvedimenti gli interessati possono presentare ricorso nelle modalità di legge.
3. Qualora si volesse apporre sulla sepoltura una scritta redatta in lingua straniera, nell'epigrafe va riprodotta, anche con caratteri di minore corpo, la traduzione in italiano, la cui correttezza viene avvalorata, sulla dichiarazione espressa in carta libera, dalla sottoscrizione da parte da autorità religiosa riconosciuta, ovvero da persona in possesso di idonei titoli accademici, di insegnamento, diplomatici ovvero da perito autorizzato. Per le citazioni da testi letterari o religiosi è necessario indicare il riferimento nell'epigrafe.
4. Gli uffici del Servizio Cimiteriale hanno facoltà di rimuovere dalle sepolture, previa diffida dell'interessato a provvedervi entro quindici giorni, gli elementi non conformi alla normativa prevista dal presente Regolamento ed alla disciplina tecnica e, in caso di irreperibilità di questi, possono procedere d'ufficio trascorsi novanta giorni dalla pubblicazione dell'avviso di diffida sulla sepoltura e presso l'albo del cimitero. All'impresa esecutrice dell'intervento irregolare ed all'avente titolo inadempiente sono applicate le sanzioni previste dal presente Regolamento.
5. Il Servizio Cimiteriale interviene con provvedimenti immediati di contenimento del pericolo in caso di pregiudizio alla incolumità pubblica.

CONCESSIONI

Articolo 44 - Concessione di sepolture individuali a tumulazione

1. La concessione di loculi colombari e cellette in complessi realizzati dal Comune è ammessa a favore delle salme o resti di cui all'art. 21 del regolamento, per la durata di anni cinquanta, con possibilità di trasmissione agli eredi e con possibilità di rinnovo (art. 40 del regolamento).

Articolo 45 - Retrocessione loculi, cellette e ornamentazione - Rimborsi.

1. I concessionari di sepoltura individuale che, per qualsiasi motivo, non sono più nelle condizioni di poterne fruire, possono chiedere al Comune, salvo il diritto di rivalsa nei loro confronti da parte di eventuali altri aventi titolo, la retrocessione della concessione ed il rimborso del corrispettivo versato, per la quota non fruita, calcolata con criterio di proporzionalità in rapporto alla durata della concessione, al netto degli oneri fiscali. Per le concessioni perenni e per le retrocessioni richieste dal Comune la quota rimborsabile è stabilita nel 50% di quanto versato, al netto degli oneri fiscali.



COMUNE DI MERGOZZO

Provincia del Verbano Cusio Ossola

Via Pallanza 2 - 28802 Mergozzo (VB) telefono 0323/80101 telefax 0323/80738 e-mail mergozzo@ruparpiemonte.it

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 26/2010

2. Il Servizio Cimiteriale procede d'ufficio al rimborso compensando, ove possibile, la somma con quanto dovuto dal richiedente per le operazioni di cui al comma 1.
3. Qualora l'avente titolo a disporre le operazioni funerarie incorra in errore materiale nella scelta dell'ubicazione della concessione di loculo o di celletta, a condizione che la rettificazione avvenga prima dell'utilizzo della sepoltura, si procede a rimborsare d'ufficio il corrispettivo della concessione, con esclusione degli oneri fiscali, di imposta di registro e bolli.
4. La correzione di errori tecnici di fatturazione imputabili all'Amministrazione avviene senza oneri a carico di chi ha disposto le operazioni funerarie.

Articolo 46 - Sepolture private - Norme di rinvio

1. Fatto salvo quanto previsto dagli artt. 53 e 54 e dal titolo 18 del D.P.R. 803/75, le norme che riguardano la concessione di aree o manufatti a privati e la gestione delle sepolture private già concesse, sono contenute negli articoli successivi.

Articolo 47 - Criteri generali di concessione

1. Il comune, secondo le procedure di pianificazione previste dal Regolamento di Polizia Mortuaria, concede **per 50 anni**, salvo rinnovo, a privati o a enti, residenti nel comune di Mergozzo, l'uso di aree cimiteriali per la costruzione di sepolture a sistema di tumulazione. Vengono altresì posti in concessione, con pari modalità, manufatti già realizzati per la tumulazione delle salme. Salvo quanto disposto dagli articoli successivi di questa parte del regolamento sono comunque riconosciuti i diritti acquisiti sulle sepolture concesse anteriormente all'entrata in vigore del D.P.R. 285/90.
2. Per concessione di sepoltura è da intendersi non solo la mera occupazione di area cimiteriale, ma anche l'indicazione della capienza del sepolcro che va determinata in sede di stipulazione dell'atto.
3. Le concessioni di aree cimiteriali sono effettuate a favore di uno o più concessionari purché appartenenti allo stesso nucleo familiare d'origine - compresi i coniugi - a condizione che a ciascun intestatario corrisponda una quota non inferiore a 2 vani loculi da realizzare, fatto salvo il principio della responsabilità solidale nel far fronte agli obblighi connessi alla concessione della medesima.
4. Le concessioni, da formalizzarsi mediante stipulazione di atto a spese del concessionario, sono subordinate al pagamento di un canone la consistenza del quale viene determinata con propri atti dall'Amministrazione.
5. La Giunta Comunale può autorizzare la provvisorietà della tumulazione presso sepolture private di terzi, allorché si verifichi l'indisponibilità di loculi colombari;
6. Al momento della costruzione di nuovi manufatti, a coloro che hanno salme e resti per i quali è stata concessa la sepoltura provvisoria in concessioni private di terzi, sarà data priorità nella concessione dei loculi colombari e cellette ossario per la tumulazione definitiva della salma o dei resti. Gli interessati alla concessione del loculo colombario e della celletta ossario saranno interpellati dal responsabile del servizio considerando quale unico criterio di chiamata, e quindi di scelta, la data del decesso della salma o la tumulazione dei resti oggetto di provvisorietà. Nel caso in cui non vi fosse, per qualsiasi motivo, la possibilità di assegnare la concessione definitiva, la salma oggetto della provvisorietà sarà inumata in campo ed i resti deposti in ossario comune, previo avviso con notifica, con oneri a carico degli interessati. All'atto del decesso il loculo colombario viene assegnato provvisoriamente nelle more della stipula del contratto di concessione. La concessione del loculo decorre dalla data di sepoltura.
7. All'atto del decesso il loculo colombario viene assegnato provvisoriamente nelle more della stipula del contratto di concessione. La concessione del loculo decorre dalla data di sepoltura.
8. L'attribuzione di sepoltura privata (cripte, tombe di famiglia, aree per costruzione edicole, loculi colombari e cellette) è revocata se nel termine di novanta giorni non viene pagata la relativa tariffa.

Articolo 48 - Obblighi del concessionario

1. Il concessionario è tenuto a provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria della sepoltura. In difetto potranno sospendersi gli ingressi delle salme, salvo quanto disposto al successivo art. 54.
2. Ove trattasi di concessionari deceduti e qualora non sia possibile trasferire la concessione, così come disposto dal seguente art. 55. La manutenzione ordinaria può essere richiesta da persone che abbiano ivi sepolti i famigliari o che abbiano il consenso per la loro futura tumulazione ed autorizzata con apposito atto che l'Amministrazione si riserva di assumere volta per volta.
3. L'esecuzione di tale manutenzione non fa nascere alcun diritto sulla concessione della sepoltura o altra rivalsa nei confronti dell'Amministrazione o di terzi.
4. Potranno inoltre essere sospesi gli ingressi di salme nella sepoltura quando non si sia effettuato il risarcimento dei danni arrecati al patrimonio del Comune in dipendenza dell'esecuzione dei lavori disposti dal concessionario o dall'avente causa.
5. In caso di contitolarità della sepoltura concessa gli obblighi di cui al presente articolo sono solidali.

Articolo 49 - Tipi di sepoltura in concessione

1. Le aree e i manufatti per i quali l'Amministrazione si riserva la facoltà di concessione sono così determinati:
 - a) area per la costruzione di edicola (costruzione fuori terra di valore artistico e architettonico) la cui superficie è stabilita nell'atto di concessione vincolata alla realizzazione di n. 8 loculi in soprassuolo, con la facoltà di realizzare in camera sotterranea sino a n. 8 loculi;



COMUNE DI MERGOZZO

Provincia del Verbano Cusio Ossola

Via Pallanza 2 - 28802 Mergozzo (VB) telefono 0323/80101 telefax 0323/80738 e-mail mergozzo@ruparpiemonte.it

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 26/2010

- b) area per la costruzione di monumento (costruzione di camera in sottosuolo con sovrastante opera architettonica - scultorea a carattere artistico), la cui superficie è stabilita nell'atto di concessione vincolata alla realizzazione da 4 a 8 loculi in camera sotterranea;
 - c) area di superficie stabilita nell'atto di concessione vincolata a sepolture ad inumazione secondo le norme vigenti ed alla costruzione di adeguati cellari interrati o fuori terra;
 - d) sepolture a tumulazione in concessioni dichiarate decadute e lasciate libere da salme o resti, condizionate ove necessario a modalità specifiche di ristrutturazione, demolizione e ricostruzione, conservazione qualora sussistano elementi di pregio artistico o architettonico meritevoli di tutela, precisate di volta in volta da apposito provvedimento dell'Amministrazione e inserite nell'atto di concessione.
2. In ognuna delle tipologie di sepoltura è facoltà del concessionario realizzare cellette ossario e cinerarie in numero non superiore ai loculi.

Articolo 50 – Modalità e termini di costruzione e sistemazione

1. Il Sindaco con proprio atto provvede alla determinazione della disciplina generale delle norme tecniche di realizzazione delle sepolture private. I progetti di costruzione, ripristino, ristrutturazione o conservazione delle sepolture private sono soggetti a tale normativa, fatti salvi ulteriori e specifici obblighi per le concessioni di cui ai punti c) e d) del precedente articolo.
2. L'esame delle richieste di ristrutturazione o ripristino di sepolture private è subordinato alla presentazione di un progetto di massima, che riporti l'indicazione del costo delle opere, ed al versamento del deposito cauzionale come previsto in tariffario.
3. I concessionari sono tenuti ai seguenti adempimenti:
 - a) presentazione, entro sei mesi dalla data di stipulazione dell'atto o dell'approvazione della richiesta di cui al comma 2, del progetto esecutivo delle opere da realizzare;
 - b) ultimazione delle opere comunque entro 24 mesi dalla notificazione dell'avvenuta approvazione del progetto o della notificazione della valutazione interlocutoria del medesimo. Tale periodo rimane inalterato anche in caso di presentazione di varianti in corso d'opera. Durante tale periodo è facoltà del Servizio cimiteriale promuovere ispezioni circa la rispondenza delle realizzazioni in corso con le indicazioni progettuali approvate dall'Amministrazione; a motivata richiesta del concessionario il Comune si riserva la facoltà di concedere proroghe, sino ad un massimo di un anno dalla scadenza originaria, con applicazione di una penalità mensile, da corrispondere anticipatamente, pari al 2% del canone di concessione vigente;
 - c) richiesta al Servizio cimiteriale intesa ad ottenere il collaudo della sepoltura, a completamento delle opere e ad avvenuta effettuazione, ove occorra, dei seguenti accertamenti tecnico-amministrativi:
 - verifica statica, sottoscritta da tecnico abilitato, delle opere in conglomerato cementizio semplice ed armato;
 - risarcimento di eventuali danni arrecati a terze persone o al patrimonio della città o di terzi in dipendenza dell'esecuzione delle opere concesse.

Articolo 51 – Agibilità della sepoltura

1. Una volta soddisfatte le prescrizioni di cui all'articolo precedente, con apposito atto del Servizio Cimiteriale Comunale, l'opera concessa viene dichiarata praticabile per le sepolture e si procede alla restituzione del deposito cauzionale eventualmente richiesto.

Articolo 52 - Ammissione nella sepoltura

1. Fatti salvi gli atti fra privati già recepiti dall'Amministrazione, nelle sepolture private compresi i colombari ceduti a viventi, il diritto d'uso è riservato alla persona del concessionario ed a quelle della propria famiglia, intendendo con ciò il coniuge, gli ascendenti relativi in linea diretta ed i loro coniugi, i discendenti del concessionario con i rispettivi coniugi; per le sepolture concesse ad Enti è riservato alle persone contemplate nel relativo ordinamento e dall'atto di concessione. In ogni caso tale diritto si esercita fino al completamento della capienza del sepolcro concesso.
2. Il concessionario o i concessionari nel caso in cui si sia proceduto, mediante atto notarile depositato presso il Servizio Cimiteriale alla suddivisione dell'intera sepoltura in quote di pertinenza, potranno disporre l'ammissione nella sepoltura di salme, resti o ceneri di:
 - a) parenti sino al VI grado;
 - b) affini entro il III grado;
 - c) altre persone facenti parte del nucleo familiare anagrafico del concessionario richiedente.
3. Nel caso di sepoltura indivisa si potrà ugualmente disporre l'ammissione di salme, resti o ceneri, di cui al comma precedente, a condizione che tutti i concessionari siano concordi.
4. Le variazioni al diritto d'uso, come pure le variazioni dell'eventuale suddivisione della sepoltura stessa, sono concessi senz'altra formalità mediante provvedimento dirigenziale su domanda delle parti interessate e verificato il diritto di concessione. Il provvedimento dirigenziale viene allegato al fascicolo relativo alla sepoltura.

Articolo 53 - Estumulazioni ed esumazioni da sepoltura privata.

1. Al termine di un periodo minimo della durata **di cinquanta anni**, salvo richiesta da parte del concessionario, per la tumulazione e di **dieci anni** per l'inumazione, il concessionario di sepoltura privata ha facoltà di disporre l'estumulazione o l'esumazione delle salme finalizzata alla raccolta delle ossa, a condizione che non sussistano vincoli particolari in ordine a clausole recepite nell'atto di concessione espresse da parte di altri aventi titolo e assumendo impegno alla collocazione nella medesima sepoltura.
2. Le operazioni di cui sopra sono assoggettate alla disciplina del presente Regolamento per le sepolture individuali.



COMUNE DI MERGOZZO

Provincia del Verbano Cusio Ossola

Via Pallanza 2 - 28802 Mergozzo (VB) telefono 0323/80101 telefax 0323/80738 e-mail mergozzo@ruparpiemonte.it

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 26/2010

3. Qualora i concessionari dispongano l'esumazione e la raccolta delle ossa delle salme inumate, le successive inumazioni sui posti in tal modo resi liberi seguono le disposizioni del presente Regolamento in ordine alle dimensioni e caratteristiche della sepoltura.
4. L'istanza per l'effettuazione di estumulazioni che comportino il completo svuotamento di una sepoltura multipla costituisce rinuncia alla concessione senza diritto ad alcun rimborso.

Articolo 54 - Ingressi e movimenti di salme, resti e ceneri in sepolture private

1. Le operazioni inerenti o correlate a movimenti di salme, di resti e di ceneri disposte dal concessionario di sepoltura privata, sono soggette alla preventiva autorizzazione del Servizio Cimiteriale con applicazione delle tariffe comunali previste e, ove disposto, di quelle dell'Autorità Sanitaria.
2. Le operazioni di cui al comma 1 sono eseguite dal Comune.

Articolo 55 - Subentri nella titolarità della concessione

1. Non è consentito alcun trasferimento totale o parziale, mediante atto tra vivi della titolarità della concessione a beneficio di chi non sia già erede legittimo.
2. Alla morte del concessionario subentrano gratuitamente nella titolarità della concessione i suoi eredi i quali, sono tenuti a denunciare questa loro qualità. In questa sede è ammessa la rinuncia di uno o più subentranti a favore dei titolari rimanenti.
3. Ove trattasi di sepoltura in comunione è ammessa la rinuncia da parte di concessionari non più interessati, purché i rimanenti accettino contestualmente il conseguente accrescimento delle rispettive quote.
4. Ai sensi dell'art.93 del D.P.R. 285/90 non ha validità nei confronti della Civica Amministrazione alcun patto o atto che preveda cessioni a terzi di diritti d'uso sulla concessione.
5. Qualora il titolare della concessione sia un Ente, non sono in alcun caso consentiti trasferimenti o subingressi nella titolarità della concessione.

Articolo 56 - Manutenzione, ristrutturazioni e modifiche delle sepolture private

1. I concessionari delle sepolture perpetue, che richiedano modificazioni della capienza del sepolcro in uso o della forma di sepoltura approvata in sede di presentazione del progetto di costruzione, sono assoggettati alle prescrizioni della vigente normativa in materia, alla stipulazione di un nuovo contratto di concessione per 50 anni ed alla corresponsione in base alle tariffe vigenti al momento della richiesta, di un corrispettivo in ragione dell'aumentata capacità. A tal fine un loculo viene equiparato a mq. 1 ed una celletta ossario a mq. 0,25 di area cimiteriale.
2. Ove trattasi di sepolture in concessione per 50 anni si applica la precedente normativa con esclusione della stipula del nuovo atto.
3. Qualora venga richiesta l'eliminazione del vincolo di perpetuità, su loculi già occupati o ancora da occupare, la concessione viene trasformata da perpetua in cinquantennale.

Articolo 57 - Rinuncia su aree libere da costruzione


1. È facoltà del titolare che non ha ancora iniziato le opere di rinunciare alla Concessione. Il canone da rimborsare viene decurtato del 4% per ogni mese dalla data di stipulazione dell'atto con un minimo del 10%.
2. Lo svincolo della cauzione verrà disposto secondo le modalità di legge.
3. Le spese d'atto si intendono a carico del rinunciante.

Articolo 58 - Rinuncia su aree con parziale o totale costruzione

1. Il concessionario che ha iniziato le opere e dichiara di non portarle a termine, come pure il concessionario che ha ultimato le opere peraltro non dichiarate agibili, ha facoltà di rinunciare alla concessione. Il canone della concessione da rimborsare verrà decurtato con le modalità di cui all'articolo precedente, fatte salve ulteriori detrazioni dovute a spese sostenute dall'Amministrazione per il ripristino dell'area, non coperte dal deposito cauzionale a suo tempo versato. In ogni caso le opere esistenti passano immediatamente nella disponibilità dell'amministrazione, la concessione viene revocata con apposito atto a spese del rinunciante e il deposito cauzionale viene incamerato.
2. Qualora il concessionario rinunci per propri motivi all'utilizzo del manufatto o dell'eventuale area cimiteriale concessa, verranno applicate le condizioni previste dai singoli contratti stipulati.

Articolo 59 - Decadenza delle concessioni

1. La decadenza della concessione, oltre che per rinuncia del titolare, viene dichiarata nei seguenti casi:
 - a) per inosservanza delle prescrizioni di cui all'art 52;
 - b) quando la sepoltura risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi titolo al subentro nella titolarità, o quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura con pregiudizio della stabilità delle opere;
 - c) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o speculazione;
 - d) quando vi sia grave inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione o dal presente Regolamento.



COMUNE DI MERGOZZO

Provincia del Verbano Cusio Ossola

Via Pallanza 2 - 28802 Mergozzo (VB) telefono 0323/80101 telefax 0323/80738 e-mail mergozzo@ruparpiemonte.it

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 26/2010

2. La pronuncia della decadenza della concessione nei casi previsti ai punti b) e d) di cui al comma precedente, è adottata previa diffida al concessionario o, in caso di irreperibilità previa pubblicazione della diffida all'albo Comunale ed a quello del Cimitero per la durata di novanta giorni consecutivi.
3. Trascorsi senza esito tre mesi dalla diffida, sarà dichiarata la decadenza, con deliberazione della Giunta Comunale, che avrà efficacia dalla data di esecutività del provvedimento stesso.
4. Nel caso previsto al punto a) i termini indicati nel secondo e terzo comma, sono abbreviati a trenta giorni.

Articolo 60 - Procedure successive all'atto di decadenza

1. Pronunciata la decadenza della concessione secondo le modalità dell'articolo precedente, il Servizio cimiteriale provvederà alla traslazione delle salme, resti e ceneri eventualmente sepolti, rispettivamente in campo per inumazioni o in ossario o cinerario comune.
2. Le opere delle sepolture decadute restano nella piena disponibilità della Civica Amministrazione che ha la facoltà di procedere alla loro riassegnazione secondo le modalità fissate dal punto e) dell'art. 49 del vigente Regolamento oppure provvedere al loro restauro o demolizione.

SANZIONI

Articolo 61 - Sanzioni.

1. Il Comune esercita la vigilanza sull'impresa funebre e su quelle che svolgono la loro attività nei cimiteri e procede, anche valendosi di potestà ispettiva, ai fini di valutare la rispondenza della loro attività alle norme di legge e di quelle del presente Regolamento.
2. Eventuali infrazioni a regole comportamentali o la ravvisata carenza, originaria o sopravvenuta, dei requisiti richiesti per l'esercizio d'impresa comportano l'avvio del procedimento sanzionatorio da parte del Servizio Cimiteriale.
3. Il Comune, previa istruttoria e garantendo la partecipazione degli interessati e la trasparenza amministrativa, può decretare, in relazione alla gravità o alla recidiva, la sospensione dell'esercizio per un massimo di venti giorni o la revoca della autorizzazione.
4. Qualora l'impresa non fosse in possesso dei requisiti per le attività funebri e cimiteriali, il Sindaco ordina la chiusura immediata dell'esercizio.
5. Dei provvedimenti di cui sopra viene data la più ampia pubblicità a tutela degli utenti.
6. Per la inosservanza delle norme contenute nel presente Regolamento, impregiudicati i casi per i quali l'Amministrazione disporrà d'ufficio il deferimento all'Autorità Giudiziaria o all'Autorità di Pubblica Sicurezza, sono applicate le sanzioni amministrative previste dalle normative di settore.
7. Ai fini dell'osservanza delle norme del presente Regolamento, al personale addetto ai cimiteri sono attribuite, ai sensi di legge, la qualifica e le funzioni di agente giurato. A tal fine gli stessi prestano il prescritto giuramento.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 62 - Norme in contrasto

1. Nelle more dell'adeguamento dell'ordinamento interno ai principi dello Statuto e del presente Regolamento, non si applicano le disposizioni regolamentari comunali che risultino contrastanti ed in ogni caso l'ordinamento comunale è letto e interpretato, nella sua interezza e nelle varie specifiche sue disposizioni, alla luce dei nuovi principi e criteri posti dalle intervenute leggi e regolamenti.

Articolo 63 - Tariffe cimiteriali

1. Nell'allegato A) sono riportate le tariffe dei servizi cimiteriali e le tariffe delle concessioni cimiteriali vigenti per il comune. Dette tariffe potranno essere aggiornate annualmente dalla Giunta Comunale, con apposito atto deliberativo, in occasione della approvazione del bilancio di previsione.

Articolo 64 - Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore secondo quanto previsto dalla normativa vigente e dallo Statuto comunale.

COMUNE DI MERGOZZO

Provincia del Verbano Cusio Ossola

ALLEGATO A)

REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO MORTUARIO E DEI CIMITERI

TARIFE SERVIZI CIMITERIALI

diritto fisso per trasporto funebre per salme provenienti al di fuori del comune (art 15 reg pm)	€	50,00
diritto di affido ceneri (art. 34 reg pm)	€	50,00
inumazione in campo comune	€	100,00
tumulazione salme	€	100,00
tumulazione cassette resti e urne cenerarie (art. 37 reg. pm)	€	50,00
estumulazione feretri	€	140,00
esumazioni straordinarie di salme o resti da campo comune	€	100,00
esumazione ordinaria dal campo comune	€	100,00
apertura e chiusura cellette ossario per deposizione resti o ceneri	€	50,00
apertura e chiusura loculi colombari per deposizioni di resti o ceneri	€	140,00
diritto di ingresso al cimitero per i non residenti	€	50,00
diritto di inumazione in giardinetto o tumulazione nelle cappelle o tombe private	€	100,00
diritto di posa munimenti e lapidi (art. 26 reg pm)	€	-
diritto di aggiunta epigrafe oltre la prima	€	-

TARIFE CONCESSIONI CIMITERIALI

Loculi Vecchi nel Cimitero di Mergozzo	1' fila	€	1.587,64
Loculi Vecchi nel Cimitero di Mergozzo	2' fila	€	1.841,66
Loculi Vecchi nel Cimitero di Mergozzo	3' fila	€	2.476,71
Loculi Vecchi nel Cimitero di Mergozzo	4' fila	€	2.603,72
Loculi nuovi nel Cimitero di Mergozzo	1' fila	€	1.587,64
Loculi nuovi nel Cimitero di Mergozzo	2' fila	€	1.841,66
Loculi nuovi nel Cimitero di Mergozzo	3' fila	€	2.476,71
Loculi nuovi nel Cimitero di Mergozzo	4' fila	€	2.603,72
Loculi nuovi nel Cimitero di Mergozzo	5' fila	€	2.603,72
Loculi nuovi nel Cimitero di Mergozzo	6' fila	€	1.714,65
Giardinetti	Area con superficie per n. 1 posto - circa mq. 2	€	1.143,10
Giardinetti	Area con superficie per n. 2 posti - circa mq. 4	€	2.032,18
Giardinetti	Area con superficie per n. 3 posti - circa mq. 6	€	2.857,75
Giardinetti	Area con superficie per n. 4 posti - circa mq. 8	€	3.810,33
Giardinetti	Area con superficie per n. 5 posti - circa mq. 10	€	4.572,39
Giardinetti	Area con superficie per n. 6 posti - circa mq. 12	€	5.715,49
Giardinetti	per posto in più (circa mq. 2)	€	952,58
Cellette Ossario		€	347,98



COMUNE DI MERGOZZO

Provincia del Verbano Cusio Ossola

Via Pallanza 2 - 28802 Mergozzo (VB) telefono 0323/80101 telefax 0323/80738 e-mail mergozzo@ruparpiemonte.it

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 26/2010

Del che si è redatto il presente verbale

IL PRESIDENTE
f.to (Tognetti Paolo)

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to (Di Pietro dr. Nicola)

Referto di Pubblicazione (art. 124 D.Lgs. 267/2000)

21 MAG. 2010

La presente deliberazione è stata pubblicata il giorno _____
all'Albo pretorio del Comune per rimanervi 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art.
124 comma 1 del D.LGS. 267/2000 e s.m.i..

Mergozzo, li 21 MAG. 2010

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to (Di Pietro dr. Nicola)

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (art.134 comma 3 D.Lgs 267/00)

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA _____

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forma di Legge
all'Albo pretorio del Comune ed è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134 del
D.LGS. 267/2000 in quanto trascorso il decimo giorno di pubblicazione.

Mergozzo, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Di Pietro dr. Nicola)

Per copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

Mergozzo, li 21 MAG. 2010

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Di Pietro dr. Nicola)

